

ALLEGATO A

Regolamento comunale sulle modalità e tempi di adeguamento degli scarichi reflui civili (domestici ed assimilabili) recapitanti in laguna di Venezia da parte dei soggetti di cui alla L. 206/1995 art. 1, comma 3, II° periodo, non assoggettabili agli obblighi di cui alla L. 306/2004, art. 19 bis, con potenzialità inferiore ai 100 abitanti equivalenti, rientranti nella facoltà determinativa del sindaco.

Art. 1 Campo d'applicazione.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Definizione di variazione quantitativa e qualitativa del refluo.

Art. 4 Concedibilità dell'attestazione di invarianza di carico inquinante.

Art. 5 Apporto di carico inquinante ammissibile nelle attestazioni di invarianza.

Art. 6 Dimensionamento minimo dei manufatti depurativi.

Art. 7 Manufatti fognari ammissibili.

Art. 8 Geometria delle fosse settiche acque nere.

Art. 9 Geometria delle condensa grassi.

Art. 10 Predisposizione del circuito di by-pass.

Art. 11 Manufatti previsti in caso di limitazione tecnico-logistica.

ARTICOLO 1- Campo d'applicazione

La messa a norma per gli scarichi reflui civili (domestici ed assimilabili) recapitanti in laguna di Venezia, prodotti dai soggetti di cui alla L. 206/1995, art. 1, comma 3, II° periodo, con potenzialità inferiore ai 100 abitanti equivalenti, non assoggettabili alla L. 306/2004, art. 19 bis, è obbligatoria ed avviene mediante la presentazione del piano di adeguamento degli scarichi fognari in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, o di tipologia superiore ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001, che comportino una variazione quantitativa od una variazione qualitativa del carico inquinante in laguna.

ARTICOLO 2- Definizioni

Per scarichi reflui civili (domestici ed assimilabili), non assoggettabili alla L. 306/2004, s'intendono gli scarichi di abitazioni, di uffici, di magazzini di pertinenza residenziale, di attività turistico ricettive adibite a B&B ed di unità ammobiliate ad uso turistico non classificate svolte in forma non imprenditoriale così come definite dall' art. 25 e 27 della L.R. 33/2002.

Il parametro di equivalenza del carico inquinante prodotto da chi origina lo scarico è espresso in termini di Abitante Equivalente (A.E.).

La definizione di abitante equivalente è disciplinata all'art.74, comma 1 lett. a) del T.U. Ambiente D.Lgs. 152/06 come "*carico organico biodegradabile avente una richiesta di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno*";

Qualora non sia disponibile il valore analitico del carico organico (BOD₅), in base all'esperienza fino ad oggi acquisita dall'Amministrazione comunale veneziana, conformemente a quanto previsto anche in altri Comuni, è possibile stabilire un criterio semplificato per la definizione di "abitante equivalente" calcolando per le unità abitative residenziali un abitante equivalente per posto letto.

ARTICOLO 3- Definizione di variazione quantitativa e qualitativa del refluo

I lavori di straordinaria manutenzione, o di tipologia superiore ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 che possono comportare il riconoscimento di una variazione quantitativa od una variazione qualitativa del carico inquinante in laguna nel refluo sono, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:

- 1) lo spostamento e/o aggiunta di bagni e/o cucine,
- 2) gli accorpamenti e recuperi sottotetti a fini abitativi,
- 3) i frazionamenti,
- 4) i cambi d'uso a residenza,
- 5) l'attivazione di nuovi scarichi o colonne fognarie,
- 6) la modifica delle colonne di scarico esistenti per tipologia e carico calcolato in AE,
- 7) l'incremento degli abitanti equivalenti in riferimento alle superfici delle camere.

ARTICOLO 4 - Concedibilità dell'attestazione di invarianza di carico inquinante

E' possibile da parte degli uffici comunali il rilascio di un'attestazione di "invarianza" del carico inquinante, che avrà valore finché permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. La suddetta attestazione è concedibile qualora gli interventi edilizi mantengano invariate la qualità e la quantità degli scarichi reflui e nel contempo non risulti attuabile l'adeguamento fognario per indisponibilità condominiali o per motivazioni tecniche logistiche, quali quelle elencate di seguito:

- 1) i manufatti depurativi debbano essere realizzati in vani siti al piano terra, in presenza di "vasca" di difesa dalle alte maree, al fine di evitare con nuovi scavi punti di discontinuità che potrebbero compromettere, anche parzialmente, la sua efficacia;
- 2) i lavori di adeguamento degli scarichi risultino essere in contrasto con vincoli monumentali, o d'altro genere, gravanti sull'edificio, da dimostrarsi mediante attestazione dell'Ente che ha tutela sul vincolo stesso;
- 3) l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli scarichi possano comportare il rischio di cedimenti, dissesti o compromissioni statiche, da attestarsi mediante apposita perizia redatta da un professionista abilitato;
- 4) la realizzazione di manufatti fognari e di tubazioni di scarico debbano necessariamente comportare nuove occupazioni e nuovi attraversamenti di proprietà di terzi non consenzienti, ovvero limitarne i diritti, senza utili alternative logistiche.

ARTICOLO 5 - Apporto di carico inquinante ammissibile nelle attestazioni di invarianza

Nei citati casi di "invarianza", l'apporto di carico inquinante in Laguna ammissibile senza adeguamento fognario è limitato a 2 abitanti equivalenti per camere da letto superiori o uguali a 14 mq e a un abitante equivalente per camere da letto con metratura compresa tra 9 e 14 mq.

L'invarianza di carico inquinante è dimostrabile anche per gli interventi di cambio d'uso con ripristino ad una destinazione residenziale precedentemente legittimata.

Sono fatte salve tutte le attestazioni di "invarianza" ad oggi rilasciate, finché permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

ARTICOLO 6 – Dimensionamento minimo dei manufatti depurativi

Nel caso di abitazioni civili il numero di abitanti equivalenti su cui calcolare il minimo dimensionamento del manufatto depurativo è pari al numero di posti letto nelle camere, considerando 2 posti letto per i vani destinati a camera da letto con superficie maggiore o uguale a 14 mq. (più un ulteriore posto letto ogni 7 mq. oltre i primi 14) e 1 posto letto per i vani destinati a camera da letto con superficie compresa fra 9 e 14 mq. La destinazione dei vani a camera da letto, nel rispetto delle superfici di cui sopra, se non desumibile da atti, è dichiarata dall'interessato.

ARTICOLO 7 – Manufatti fognari ammissibili

Per scarichi domestici ed assimilabili non assoggettabili agli obblighi di cui alla L. 306/2004, art. 19 bis fino a 100 ab.eq. sono ammessi i seguenti manufatti fognari:

- 1) fossa settica acque nere a pianta rettangolare: per il trattamento delle sole acque provenienti dai bagni (minimo 1,6 mc, idonea fino a 4 ab.eq. residenziali e minimo 1,2 mc per uffici, negozi e magazzini, i cui abitanti equivalenti sono pari ad un terzo del numero degli addetti);

2) fossa settica per acque miste a pianta rettangolare: per il trattamento delle acque miste, nel caso in cui le colonne di scarico raccolgano sia le acque dei bagni che quelle delle cucine e la disponibilità di spazi al piano terra sia ridotta (minimo 1,6 mc, idonea fino a 3 ab.eq.);

3) condensa grassi a pianta rettangolare: per il trattamento delle acque contenenti un elevato carico di sostanze grasse e oleose come gli scarichi delle cucine (minimo 1,0 mc, idonea fino a 5 ab.eq.). Nella condensa grassi, la camera grassi è la porzione di condensa grassi delimitata dai due deflettori. Il fattore moltiplicativo per il dimensionamento della camera grassi è 0,03 mc per abitante equivalente stimato per un espurgo ogni 6 anni. Il livello del liquido nella vasca non dovrà essere inferiore a 100 cm. Il volume di progetto sarà il volume utile calcolato sul livello del liquido in vasca.

Tutte le fosse dovranno essere ispezionabili. Dovrà essere prevista la realizzazione di un pozzetto di ispezione a valle dei manufatti depurativi.

ARTICOLO 8 - Geometria delle fosse settiche acque nere

Il dimensionamento della fossa settica acque nere è effettuato in base agli abitanti equivalenti che scaricano nella stessa. Il fattore moltiplicativo per il dimensionamento della fossa è 0,4 mc per abitante equivalente.

Le fosse settiche acque nere dovranno essere realizzate a tre comparti. Il 50% della cubatura della fossa settica dovrà essere dedicato alla prima vasca (rapporto fra i volumi delle tre camere 2:1:1). Per le fosse settiche acque miste dovrà essere previsto un incremento in prima vasca di 0,1 mc. per ab. eq. dovuto al contributo dello scarico della cucina collegato alla colonna dei bagni.

Il rapporto fra lunghezza e larghezza della fossa settica dovrà essere compreso tra 2 e 4.

Le fosse di dimensioni inferiori a 2 mc devono essere a due vasche di cui la prima è 2/3 dell'intera fossa.

Il livello del liquido nelle vasche delle fosse settiche non dovrà essere inferiore a 100 cm. e non superiore a 1,80 cm. Il volume di progetto sarà il volume utile calcolato sul livello del liquido in vasca. Tutti i sifoni dovranno essere immersi sotto il livello del liquido di 30 cm.

ARTICOLO 9 - Geometria delle condensa grassi

L'ingresso e l'uscita dei reflui nella condensa grassi e nella prima vasca della fossa settica acque miste dovranno avvenire senza l'uso di sifoni immersi.

Devono essere introdotti nella condensa grassi e nel primo comparto della fossa settica acque miste due deflettori il primo a -25 cm e il secondo a -35 cm sotto il livello del liquido. La loro distanza dalle pareti interne di testata sarà di 25 cm.

L'ingresso degli scarichi nella condensa grassi e nel primo comparto della fossa settica acque miste deve essere perpendicolare al primo deflettore.

Il chiarificato in uscita dalla condensa grassi non dovrà essere recapitato in una delle tre vasche di una eventuale fossa settica, ma solo a valle della stessa.

ARTICOLO 10 - Predisposizione di by-pass

In zone dove è in previsione un allacciamento alla fognatura pubblica collegata ad un depuratore, potrà essere prevista la predisposizione di un by-pass della fossa settica per acque nere per il successivo allacciamento alla fognatura dinamica.

ARTICOLO 11 - Manufatti previsti in caso di limitazione tecnico-logistica

Nel caso di limitazioni tecnico-logistiche, saranno ammessi manufatti di altra forma o con fattezze interne diverse per le quali il professionista incaricato attesti una efficienza analoga alle fosse settiche e condensa grassi con le specifiche tecniche sopra elencate. Anche in tali casi l'ufficio potrà imporre prescrizioni tecniche o gestionali.